

LEGGE 29 luglio 2010 , n. 120

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145)

Vigente al: 21-6-2025

Art. 54

(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne)

1. All'[articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 ottobre 2007, n. 160](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai [commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#), di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

2-quinqies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai [commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#), di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore

pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al [regio decreto n. 773 del 1931](#)»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200».

2. Le disposizioni di cui al [comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 ottobre 2007, n. 160](#), introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

In Italia, l'obbligo di etilometro nei locali pubblici, come bar e ristoranti, è stato introdotto con la legge 120/2010, art. 54, in vigore dal novembre 2010. Questa legge impone ai titolari o gestori di esercizi pubblici che somministrano alcolici dopo le 24:00 di mettere a disposizione dei clienti un etilometro, sia esso monouso o fisso. La sanzione amministrativa per la mancata ottemperanza a tale obbligo varia da 300 a 1200 euro. Inoltre, è importante ricordare che il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, quando richiesto dalle forze dell'ordine, è considerato un reato e comporta sanzioni severe, equiparate a quelle previste per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Obbligo di etilometro nei locali pubblici:

Chi è interessato:

I locali che svolgono attività di intrattenimento, come bar, ristoranti e circoli privati, che proseguono l'attività dopo la mezzanotte.

Cosa prevede la legge:

L'obbligo di mettere a disposizione dei clienti un etilometro, sia esso monouso o fisso.

Sanzioni:

In caso di inadempienza, è prevista una sanzione amministrativa da 300 a 1200 euro.

Posizione dell'etilometro:

L'etilometro deve essere posizionato in un punto facilmente accessibile all'uscita del locale e a disposizione dei clienti che desiderano verificare il proprio stato di idoneità alla guida.